

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1.2. del ...27/04/2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, F REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

	E NEVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O	AU I OINIZA
A 1 4	0 " 1 1 1 1	

Art. 1	Oggetto	del	rego	lamento
--------	---------	-----	------	---------

- Art. 2 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 3 Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni
- Art. 4 Norme di riferimento
- Art. 5 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 7 Istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 10 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 11 Principali obblighi del concessionario
- Art. 12 Revoca, modifica, rinuncia
- Art. 13 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 14 Dichiarazione di decadenza
- Art. 15 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 16 Subentro
- Art. 17 Rinnovo
- Art. 18 Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Ambito di applicazione del canone
- Art. 21 Soggetto passivo
- Art. 22 Soggetto attivo
- Art. 23 Criteri per la graduazione e determinazione del canone
- Art. 24 Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie
- Art. 25 Modalità di applicazione del canone
- Art. 26 Modalità di determinazione del canone in base alla zona
- Art. 27 Criteri di determinazione del canone
- Art. 28 Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi
- Art. 29 Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità
- Art. 30 Agevolazioni
- Art. 31 Esenzioni
- Art. 32 Dichiarazioni e versamento del canone
- Art. 33 Rimborsi
- Art. 34 Mercati e fiere

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 34 Gestione del servizio
- Art. 35 Impianti di proprietà del Comune. Superfici
- Art. 36 Canone sul servizio affissioni
- Art. 37 Tariffe e maggiorazioni
- Art. 38 Riduzione del canone
- Art. 39 Esenzioni dal canone
- Art. 40 Modalità per il servizio affissioni
- Art. 41 Affissioni abusive
- Art. 42 Vigilanza

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Norme transitorie

ALLEGATI:

Allegato 1

Suddivisione del territorio comunale in zone ai fini della applicazione del canone relativo alle occupazioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

Allegato 2

Tipologie di occupazioni di cui all' art. 19, comma 1, lettera a) del presente Regolamento soggette a pagamento del canone a cui andranno applicati i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale ai fini della determinazione della tariffa di riferimento.

Allegato 3

Tipologie di esposizioni pubblicitarie di cui all' art. 19, comma 1, lettera b) del presente Regolamento soggette a pagamento del canone a cui andranno applicati i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale ai fini della determinazione della tariffa di riferimento.

PARTE PRIMA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce il canone di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 e regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nel territorio del Comune di Castelnovo ne' Monti, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, anche per uso consolidato, una servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.
- 3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
- 4. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

- 1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato, fatto salvo il nulla-osta dell'ente proprietario della strada quando previsto dalle norme di Legge.
- 2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
- 3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
- 4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
- 5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

- 6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune.
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
- 8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
- 9. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della segnalazione certificata d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE.

Articolo 3

Procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alle esposizioni pubblicitarie, di ogni tipo, si fa riferimento all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) ed agli articoli dal 47 al 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992). Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

- 1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici ha inizio con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.

- c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
- 2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- 3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - c) il progetto quotato in scala dell'impianto e relativa descrizione, corredata della necessaria documentazione tecnica con indicazione dei materiali utilizzati;
 - d) planimetria in scala adeguata, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione, mediante apposizione di simboli e legenda idonea ad identificare la tipologia ed un numero distintivo degli impianti richiesti; deve essere contenuta l'indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti;
 - e) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - f) bozzetto in duplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti:
 - g) autodichiarazione che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici;
 - h) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune;
 - autodichiarazione del proprietario sulla titolarità del terreno se la collocazione avviene su suolo privato. Se il proprietario è diverso dal richiedente, con la stessa dichiarazione lo stesso deve autorizzare l'installazione richiesta.
- 4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
- 5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- 6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

- 7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

- 1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda.
- 2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.
- 3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

- 1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
- 2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
- 3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
- 2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
- 3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Principali obblighi del concessionario

- 1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- 3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
- 4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- 5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- 7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 12

Revoca, modifica, rinuncia

- 1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
- 2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
- 4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
- 5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- 1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- 2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- 3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
- 4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 14

Dichiarazione di decadenza

- 1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

- 1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
- 2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, presentando all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

- 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

- 1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 4 del regolamento.
- 3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
- 5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
- 6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

- 1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di autorizzazione o concessione, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
- 2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
- 3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati.

PARTE SECONDA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

- 1. Oggetto del canone sono:
- a) le occupazioni di suolo pubblico, di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Ambito di applicazione del canone

- 1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
- 3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
- 4. Fermo restante il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- 5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bowwindows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
- 6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

- 2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 3. Il canone è indivisibile, pertanto, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Soggetto attivo

- 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Castelnovo ne' Monti.
- 2. Nel comune di Castelnovo ne' Monti la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone è effettuata in forma diretta per le occupazioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, mentre per quanto attiene le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) la gestione del canone è affidata in concessione a soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446
- 3. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 4. Per le tipologie di entrata affidate in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano invece al concessionario incaricato, ferme restando le disposizioni riguardanti compiti ed obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio degli atti di concessione ed autorizzazione.
- 5. Permane in ogni caso l'obbligo del funzionario comunale responsabile nominato dalla Giunta di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione del canone

- 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Castelnovo ne' Monti alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 10.411 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune e della conseguente tariffa standard applicabile.
- 2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici in base alla suddivisione del territorio comunale in 3 zone, in cui la differenza tra la prima e l'ultima zona non potrà superare il 50% per le occupazioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) del presente Regolamento -Le percentuali di riduzione tariffaria afferenti ogni zona sono specificate nell'allegato 1;
 - b) previsione di un'unica zona comunale per quanto concerne il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) del presente regolamento;
 - c) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;
 - e) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;

f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale o per le quali è stata comunque comunicata una durata non inferiore all'anno solare;
 - e) Sono temporanee le forme di pubblicità aventi durata inferiore ad un anno solare.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
- 2. L'entità del canone dovuto, si determina moltiplicando la corrispondente misura di tariffa determinata in base ai criteri dell'art 26 e 27 del presente regolamento per la superficie, per la durata, annuale o giornaliera, in relazione alla tipologia di occupazione o esposizione pubblicitaria.
- 3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione evidenziata nell'allegato 3, applicando i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale.
- 5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata, il canone, come determinato dal precedente comma 4, può essere maggiorato fino al 100%.
- 6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;

- Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- 8. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
- 9. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 10. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
- 11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- 12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- 13. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
 - Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
 - La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere annuale e temporaneo, è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826, della legge 160/2019 alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale- tenuto conto delle eventuali riduzioni/maggiorazioni e delle disposizioni previste dal presente regolamento- moltiplicata per i metri quadrati.
- 14. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 15. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 16. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di cui all' art 19, comma 1, lettera a) del presente regolamento il territorio comunale è suddiviso in 3 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato 1.
- 2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie di cui all' art 19, comma 1, lettera b) del presente regolamento il territorio comunale è considerato zona unica

Articolo 27

Criteri di determinazione del canone

- 1. La tariffa di base annuale per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, che si protraggono per l'intero anno solare, è di € 40,00 come stabilito dall'articolo 1 comma 841 della L. 160/2019.
- 2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, è di € 0,70 come stabilito dall'articolo 1 comma 842 della L. 160/2019.
- 3. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ex. art. 19, comma 1, lett a), del presente Regolamento sono deliberati dalla Giunta Comunale dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alle tariffe di base, determinati in relazione alla zona individuata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nello schema di cui all'allegato 2.
- 4. Per le diffusioni pubblicitarie ex. art. 19, comma 1, lett b) del presente Regolamento sono deliberati dalla Giunta comunale dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alle tariffe di base, tenuto conto delle finalità e delle tipologie di esposizione pubblicitaria riportate nello schema di cui all'allegato 3.
- 5. Le tariffe (ed i relativi coefficienti moltiplicatori) sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge e del presente regolamento.
- 6. Le tariffe ed i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati dalla Giunta Comunale

Articolo 28

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

- 1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 5 comma 7 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1

- comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee se effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento.
- 3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera
 a), né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
- 4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi fermo restando l'esercizio del diritto di regresso sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29

Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.
- Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
- 3. L'omesso versamento in seguito all'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.

- 4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 30 Agevolazioni

- Ai sensi della normativa vigente in materia tributaria, per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico ed, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali sono stabiliti canoni agevolati da determinarsi come appresso:
 - a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio con specifico atto, si applica alla tariffa ordinaria un coefficiente pari a 0,10, fatta salva la possibilità della giunta comunale di disporre la totale esenzione, in casi particolari;
 - b) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche superiori a 10 m² con manifestazioni di partiti, associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si applica alla tariffa ordinaria il coefficiente 0,20.
- 2. Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 30% fino a 100 m²
 - del 20% per la parte eccedente i 100 m² e fino a 1.000 m²
 - del 10% per la parte eccedente i 1.000 m²

Per le occupazioni di cui al presente comma, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50%.

- 3. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 m² è calcolata in ragione del 10%.
- 4. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:
 - del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;
 - del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata.

Per le occupazioni superiori alle diciotto ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.

- 5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del 20%. Alle occupazioni di durata superiore a trenta giorni si applica una ulteriore riduzione tariffaria del 40%. In caso di proroga dell'atto di concessione, le riduzioni di cui al presente comma sono applicate avendo riguardo alla durata complessiva dell'occupazione.
- 6. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, non esonerano l'interessato dalla richiesta del relativo atto di concessione per l'occupazione stessa.
- 7. La Giunta Comunale, al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di incentivazione, sviluppo, valorizzazione e riqualificazione di natura economico-sociale o di sicurezza ambientale, ovvero ristori di solidarietà civica, può approvare piani speciali di riduzione temporanea delle misure, dei coefficienti, delle tariffe di canone per le occupazioni. I piani speciali debbono essere congruamente motivati e documentati e debbono rispettare attentamente i principi di par condicio, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti e compatibili con le risorse finanziarie di bilancio.

- 8. La tariffa del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza.

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili ed i passi carrai;
- h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni relative alle iniziative promosse od organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, ovvero patrocinate dal Comune nei casi previsti dal sopraesteso articolo 30 com. 1 let. a;
- j) le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
- k) le occupazioni realizzate da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate da Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nell'apposito registro, esclusivamente per le attività statutarie;
- le occupazioni effettuate con arredo urbano di proprietà comunale, rastrelliere, portabiciclette, fioriere, lampioncini e simili, bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, bocche di lupo, luminarie, panchine e simili;

- m) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- n) le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, retrattili, soprastanti all'ingresso di attività commerciali e artigianali;
- o) le occupazioni occasionali e temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- p) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni permanenti di aree pubbliche effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
- r) le occupazioni realizzate con veicoli adibiti all'alloggio di persone, e con i veicoli destinati al trasporto delle attrezzature, in occasione di installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
- s) le occupazioni per le quali l'ammontare totale del canone dovuto è inferiore o pari ad euro 5,00, a meno che non trattasi di occupazioni abusive;
- t) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- u) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- v) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- w) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- x) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i sequenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- y) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- z) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- aa) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- bb) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale e per l'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati dal Comune, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento e non è necessaria la presentazione di domanda di concessione.

Articolo 32

Dichiarazione e versamento del canone

- 1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 7 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Eccezionalmente per l'anno 2021 il termine è prorogato al 30 giugno 2021.
- 4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
- 6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.
- 7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 33

Rimborsi

- 1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da guello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 34

Mercati e fiere

 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento del Commercio al Dettaglio su aree Pubbliche.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 Gestione del servizio

- 1. Con decorrenza dal 01/01/2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
- 2. Il Comune di Castelnovo ne' Monti gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
- 3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 35 Impianti di proprietà del Comune. Superfici

- 1. La superficie massima degli impianti per le affissioni è quantificata in metri quadrati 226 mq.
- 2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mg. 57 corrispondente al 25 % della superficie disponibile.
- 3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 169 corrispondente al 75 % della superficie disponibile.
- 4. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per esigenze pubbliche.

Articolo 36 Canone sul servizio affissioni

- 1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera stabilita con delibera della Giunta Comunale.
- 3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.

Articolo 37

Tariffe e maggiorazioni

- 1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti aventi singolarmente dimensioni comprese tra 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti aventi singolarmente dimensioni corrispondenti ad oltre 12 fogli, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
- 2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli disponibili.

Articolo 38 Riduzione del canone

- 1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50%, è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 39 Esenzioni dal canone

- 1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 40 Modalità per il servizio affissioni

- 1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
- 2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del

- materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
- 7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
- 8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
- 10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 41 Affissioni abusive

- 1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
- 2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'articolo 28 comma 3 del presente Regolamento.
- 3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 15 comma 2 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 42 Vigilanza

- 1. Il gestore del servizio, oltre alla Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
- 2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 28 comma 3.

- 3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.
- 4. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.28.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Norme transitorie

- 1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle disposizioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 360 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
- 3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento
- 4. Eccezionalmente per l'anno 2021 il termine di versamento del canone per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti è prorogato al 30 giugno 2021.
- 5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 6. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 7. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021

ALLEGATO 1

Suddivisione del territorio comunale in zone ai fini della applicazione del canone relativo alle occupazioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

- Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in zone, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
 - ZONA 1: territorio urbanizzato del capoluogo, come delimitato nella cartografia del Piano Strutturale Comunale (PSC) o del Piano Urbanistico Generale (PUG);
 - ZONA 2: territorio urbanizzato della frazione di Felina, come delimitato nella cartografia del Piano Strutturale Comunale (PSC) o del Piano Urbanistico Generale (PUG);
 - ZONA 3: restante parte del territorio comunale.
- 3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre zone sono i seguenti:
 - ZONA 1 Coefficiente 1
 - ZONA 2 Coefficiente 0,75
 - ZONA 3 Coefficiente 0,5

Tariffe standard per occupazioni per ciascuna zona:

	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Tariffa annuale in euro (permanente)	40,00	30,00	20,00
Tariffa giornaliera in euro (temporanea)	0,70	0,53	0,35

ALLEGATO 2

Tipologie di occupazioni di cui all' art. 19, comma 1, lettera a) del presente Regolamento soggette a pagamento del canone a cui andranno applicati i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale ai fini della determinazione della tariffa di riferimento.

N.B. Alla Tariffa giornaliera o annua dovranno essere applicate le agevolazioni previste all'articolo 30 del Regolamento.

Α	OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1	Occupazioni ordinarie di suolo pubblico diverse da quelle sotto elencate
2	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
3	Parcheggi privati
Ľ	Distese a servizio di pubblici esercizi con: tavoli, sedie, pedane, elementi di delimitazione, ombrelloni e similari
4	Coperture su disegno, coperture a doppia falda, a padiglione, tensostrutture e similari, a servizio di pubblici esercizi,
	non già oggetto di occupazione permanente
5	Attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale, spettacolo viaggiante (escluso
	spettacoli circensi)
	Spettacoli circensi
6	Occupazioni di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio con specifico
	atto
В	OCCUPAZIONI PERMANENTI
1	Occupazioni ordinarie di suolo pubblico diverse da quelle sotto elencate
	Occupazioni con coperture su disegno, coperture a doppia falda, a padiglione, tensostrutture e similari, a servizio di
2	pubblici esercizi
	Distese pertinenziali ai pubblici esercizi
3	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree destinate dal Comune, per posti occupabili da più
	soggetti in tempi diversi della giornata, il canone va ripartito in proporzione tra i vari soggetti occupanti
4	Occupazioni con parcheggi privati
5	Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
15	erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.

ALLEGATO 3

Tipologie di esposizioni pubblicitarie di cui all' art. 19, comma 1, lettera b) del presente Regolamento soggette a pagamento del canone a cui andranno applicati i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale ai fini della determinazione della tariffa di riferimento.

	ZONA UNICA
Tariffa annuale in euro (permanente)	40,00
Tariffa giornaliera in euro (temporanea)	0,70

N.B. Alla Tariffa giornaliera o annua dovranno essere applicate le agevolazioni previste all'articolo 30 del Regolamento.

A	TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA PERMANENTE DA SOTTOPORRE A TARIFFAZIONE
1	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino a 1 mq
2	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq
3	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq
4	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca superiore a 8,50 mq
5	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq
6	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa oltre 1 mq e fino a 5,50 mq
7	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa oltre 5,50 mq e fino a 8,50 mq
8	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa superiore a 8,50 mq
9	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq
10	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq
11	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq
12	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 8,50 mq
13	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1 mq
14	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq
15	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq
16	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 8,50 mq

В	TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEA DA SOTTOPORRE A TARIFFAZIONE
1	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca fino a 1 mq
2	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq
3	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq
4	diffusione pubblicitaria effettuata in forma opaca oltre 8,50 mq
5	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa fino a 1 mq
6	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq
7	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq
8	diffusione pubblicitaria effettuata in forma luminosa oltre 8,50 mq
9	¹diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi fino a 1 mq
10	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq
11	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq
12	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi superiori a 8,50 mq
13	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio fino a 1 mq
14	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 1 mq e fino a 5,50 mq
15	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 5,50 mq e fino a 8,50 mq
16	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso pannelli luminosi c/proprio superiori a 8,50 mq
17	diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio - tariffa giornaliera per persona impiegata
18	diffusione pubblicitaria in forma sonora - tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità
19	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni fino a 1 mq – tariffa al giorno
20	diffusione pubblicitaria attraverso striscioni superiore ad 1 mq – tariffa al giorno
21	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso proiezioni/diapositive per ogni giorno di esecuzione
22	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso aeromobili
23	diffusione pubblicitaria effettuata attraverso palloni frenati

С	TIPOLOGIE DI PUBBLICHE AFFISSIONI DA SOTTOPORRE A TARIFFAZIONE
1	diffusione attraverso manifesti fino ad 1 mq - tariffa al giorno per i primi 10 giorni
2	diffusione attraverso manifesti fino ad 1 mq - tariffa al giorno per ulteriori 5 giorni
3	diffusione attraverso manifesti superiori ad 1 mq - tariffa al giorno per i primi 10 giorni
4	diffusione attraverso manifesti superiori ad 1 mq - tariffa al giorno per ulteriori 5 giorni
	Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
	Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
	Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%
	Diritti di urgenza: maggiorazione del 10% del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione
	Si applicano le riduzioni previste dall'art. 38 del presente Regolamento

¹ La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa